



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS.
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria



m_dg.GDAP.13/12/2023.0493002.U

Oggetto: VII Corso allievi commissari.

Status giuridico ed armamento individuale.

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota GDAP n. 0491071.U del 13 dicembre 2023 di questa Direzione Generale, inerente la materia richiamata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso

Per informazioni
a tutte le D.D.SS Pol Pen
e Area Regionale



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio II Corpo di polizia penitenziaria

Alle Direzioni Generali

Alla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella"

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli II.PP.
per il tramite dei Provveditorati Regionali

Alle Scuole ed Istituti di Formazione
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio IV - Relazioni Sindacali ✓

OGGETTO: VII Corso allievi commissari.
Status giuridico ed armamento individuale.

Al fine di fornire utile riscontro ai diversi quesiti da più parte pervenuti sull'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ammesso alla frequenza del VII Corso per allievi Commissari, a far data dal 18 dicembre p.v., tanto quello appartenente all'aliquota degli "esterni" quanto quello appartenente alla quota di riserva, sarà posto, a seguito di istanza, con provvedimento di questo Generale Ufficio, in "aspettativa speciale" in analogia a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, del D. Lgs. 443/92 per tutta la durata del corso in questione.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa speciale consentirà al citato personale di frequentare il corso di formazione beneficiando del trattamento economico più favorevole, e mantenendo l'anzianità di servizio. Di contro, il suddetto personale, durante il corso non maturerà congedo ordinario.

Con particolare riguardo alle dotazioni individuali, si comunica che, anche alla luce del parere espresso dall'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazioni e Rapporti Internazionali con nota del 17 marzo 2014, (che per comodità si allega), il personale del Corpo posto in "aspettativa speciale" ex art. 26, comma 2, del D. Lgs. 443/92, non perde la qualifica di ufficiale o agente di p.s. e di p.g. Ne consegue che quel personale dovrà essere avviato al

Sezione I - Settore del trattamento giuridico



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio II Corpo di polizia penitenziaria

corso munito del vestiario in possesso e dell'armamento individuale in dotazione, del relativo munizionamento, nonché di placca e tesserino di riconoscimento.

Per le ragioni sopra esposte, la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella", per la quale la presente vale come riscontro alla nota n. 0032111, del 06 dicembre u.s., provvederà alla mera custodia temporanea dell'arma dei corsisti, a loro volta tenuti al deposito della stessa durante le attività formative.

Si rappresenta, infine, che al personale posto in "aspettativa speciale" ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 443/92 durante tutto il corso di formazione non compete il trattamento economico di missione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi



UFFICIO IV
UFFICIO III

17 MAR 2014

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti internazionali

Largo L. Daga 2, 00164 Roma - tel. 06.66591527 (segreteria) - fax 06.66161656

Email: ufficiostudi.dap@giustizia.it - ufficiostudi.dap@giustiziacert.it

Prot. n. _____
Rifer.: n. 447-2013/137 del 10.12.2013,
n. 2-2014/137 del 7.1.2014 e seg.

Roma, 17 marzo 2014

URGENTE
RI-GDAP-1480-17.03.2014
PU 0000434-2014

ALLA D.G. DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
- Ufficio Terzo del Corpo Polizia penitenziaria

E, p.c.,
- Ufficio Primo dell'Organizzazione e delle Relazioni

Sede

Oggetto: Ritiro dotazione individuale al personale interno partecipante al corso per allievo vice ispettore. Parere.

In esito alla richiesta di parere avanzata da codesto Ufficio con la nota indicata in riferimento, si osserva quanto segue.

Il quesito riguarda l'interpretazione della nota del 6.11.2013¹, diramata da codesta D.G. a tutte le strutture periferiche, che dispone la custodia dell'arma in dotazione degli allievi vice ispettori presso l'armeria della scuola di formazione.

La Direzione della scuola di formazione di San Pietro di Clarenza (Catania) ha disposto, in ottemperanza alla suddetta nota, il ritiro dell'arma, suscitando un rilievo da parte di un gruppo di corsisti e la necessità di chiarimenti al fine di fornire alle strutture formative linee di indirizzo omogenee.

Al riguardo va evidenziato che la circolare del 2011² elenca le situazioni in cui l'appartenente al Corpo è obbligato a depositare l'arma temporaneamente; fra queste vi è il caso in cui è chiamato a svolgere un servizio non armato; tale, a parere di questo Ufficio, è anche

¹ Nota DGPF n. 0378958 del 6.11.2013 "Aspettativa per frequenza corso di formazione per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria".

² Lett. circ. DGPF_PU GDAP 0140111- 2011 del 8.4.2011 "Custodia e gestione dell'armamento individuale del personale del Corpo di polizia penitenziaria".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

la frequenza dell'attività didattica. Indica poi quando le Direzioni hanno l'obbligo di ritirare l'arma di ordinanza e cioè per i seguenti motivi:

- cessazione dal servizio³
- sospensione del rapporto di servizio⁴
- sospensione dal servizio per motivi penali e disciplinari⁵
- inidoneità al servizio per patologie di ordine psichico
- impossibilità del dipendente di custodire responsabilmente l'arma anche per fatti accidentali.

Il DLgs 443/92 sull'Ordinamento del Corpo nulla dice riguardo al ritiro dell'arma per gli allievi del corso per vice ispettore e all'art. 26 comma 2 dispone che sono posti in aspettativa col trattamento economico più favorevole. La citata nota di codesta D.G., nel precisare che tale aspettativa "speciale" non rientra nei casi di sospensione dal servizio per motivi penali o disciplinari che obbligano al ritiro dell'arma previsti dalla suddetta circolare del 2011, ha disposto chiaramente che i corsisti devono essere avviati al corso con vestiario, equipaggiamento e armamento individuale. Va considerato, inoltre, che il corsista non perde la qualifica di ufficiale o agente di p.s. e di p.g.

Dall'esame delle disposizioni sull'argomento emerge che lo *status* giuridico dei corsisti, già appartenenti al Corpo, pur esonerandoli dal servizio attivo, non incide sul trattamento economico né sulle prerogative attinenti al ruolo, né è assimilabile ad alcuna ipotesi di ritiro dell'arma. Si concorda pertanto con le osservazioni di codesta D.G. circa il fatto che il corsista non può essere privato dell'armamento individuale.

In definitiva, a parere di questo Ufficio, la *custodia* non va interpretata come si trattasse di privare gli allievi dell'armamento individuale anche fuori dal contesto didattico, poiché la *ratio* risiede nella necessità di conservare correttamente l'arma proprio a fronte dell'obbligo, posto in capo al corsista, di deposito durante il servizio non armato; a tale servizio è assimilabile la frequenza di un corso di formazione presso le Scuole dell'A.P. Le Direzioni delle Scuole hanno quindi il dovere di custodire l'arma degli allievi solo temporaneamente per il periodo in cui questa è indisponibile.

Il Direttore Ufficiente
Roberta Palmisano

³ per la norma di rinvio art. 40 DLgs 443/92 la cessazione dal servizio avviene per le stesse cause indicate per gli impiegati civili dello Stato D.P.R. 10-1-1957 n. 3 che, al titolo VIII, indica i casi di cessazione dal rapporto d'impiego: dimissioni, decadenza, dispensa e collocamento a riposo.

⁴ La citata circolare non specifica le fattispecie al riguardo, ovvero se sia assimilabile ai vari motivi dell'aspettativa ex artt. 66/69 DPR 3/57 (servizio militare, infermità, motivi di famiglia). Nell'ipotesi di aspettativa per dottorato di ricerca, la lett.circ GDAP - 0255813-2013 ha chiarito che non si procede al ritiro dell'arma.

⁵ Riguarda le ipotesi ex artt. 5 e 7 del DLgs 449/92.